



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Telefono 0373- 237811 - fax 0373 - 237812

**REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E
GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI COMUNALI
SU TERRENI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO.**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 37 del 25.07.2011**

Art. 1 Finalità e requisiti

L'Amministrazione Comunale di Bagnolo Cremasco destina ad orti sociali appezzamenti di terreno di proprietà comunale a favore di cittadini residenti nel Comune. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della pianificazione dell'**Assessorato Comunale all'Ambiente/Territorio e Assessorato ai Servizi Sociali** dei nuovi servizi indirizzati alla promozione della **sostenibilità** e della **sensibilità ambientale**, con il fine di migliorare il benessere delle persone, la socializzazione e la valorizzazione delle tradizioni e delle radici contadine.

Le categorie di cittadini/e residenti nel Comune di Bagnolo Cremasco, che possono richiedere l'assegnazione sono le seguenti:

a) Cittadini/e:

- che abbiano residenza nel Comune di Bagnolo Cremasco;
- che non abbiano ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto sociale;
- che non siano proprietari o comproprietari o usufruttari o affittuari di terreni e/o giardini coltivabili;
- che non svolgano attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
- che siano in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato.

b) Associazioni a tutela dei diversamente abili, operanti nel Comune di Bagnolo Cremasco, ai quali se richiesto sarà riservato almeno uno dei lotti disponibili, concesso a titolo gratuito.

c) Scuole di qualsiasi livello, in relazione a progetti concordati con l'Amministrazione Comunale, sia per favorire attività pratiche degli studenti. Se richiesto da un dirigente scolastico sarà riservato almeno uno dei lotti disponibili, concesso a titolo gratuito.

I presenti requisiti dovranno essere comprovati da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione. Si può derogare al requisito della residenza per i trasferimenti avvenuti successivamente all'assegnazione, qualora l'assegnatario dimostri che il trasferimento non impedisce la prosecuzione della partecipazione alla vita sociale nell'area ortiva. La deroga non può essere superiore al periodo di un anno. A parità di condizione in una delle categorie sociali sopraelencate, si seguirà l'ordine di anzianità.

Chi già coltivasse ad orto un terreno comunale sarà tenuto in evidenza al momento dell'assegnazione nel caso detto terreno venga interessato da lavori di pubblica utilità condotti dall'Amministrazione Comunale o per conto di essa. Tale priorità potrà essere acquisita anche nel caso di procedure espropriative per opere di pubblica utilità che vengano a privare il proprietario coltivatore o il conduttore del fondo. Tali condizioni non rappresentano comunque titolo giuridico di riconoscimento di diritto acquisito.

L'assegnazione avrà luogo con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale che si avvarrà del supporto decisionale degli assessorati Ambiente/Territorio e Sociale

Art. 2 Pubblicazione del bando di assegnazione aree

Entro il 21 marzo (1° giorno di primavera) seguente alla scadenza del triennio (31 dicembre del terzo anno di concessione) sarà pubblicato un nuovo bando per l'assegnazione di tutti gli orti sociali comunali.

Art. 3 Domande di assegnazione

Le domande di assegnazione, redatte su apposito modulo prestampato, devono essere inoltrate all'Ufficio Tecnico del Comune di Bagnolo Cremasco entro la scadenza fissata dalla Giunta Comunale con la pubblicazione del bando.

Il possesso dei requisiti indicati dall'art. 1 deve essere certificato all'atto della domanda, anche mediante autocertificazione.

Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato sarà escluso dalla concessione delle aree e decade dalla eventuale concessione già conseguita.

Art. 4 Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro 20 giorni dalla chiusura del bando. Eventuali ricorsi dovranno essere rivolti al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e presentati entro sette giorni dalla pubblicazione della stessa, che li farà pervenire in copia agli assessori competenti, che proporranno alla Giunta Comunale una decisione in merito. L'accettazione o rifiuto del ricorso verrà comunicato entro sette giorni per scritto al mittente. La graduatoria definitiva sarà pubblicata 15 giorni dopo quella provvisoria, in modo da comprendere eventuali modifiche dovute ai ricorsi. La posizione in graduatoria definitiva degli assegnatari sarà determinante e corrisponderà a uno specifico lotto coltivabile.

Per la formazione della graduatoria verrà assegnato un punteggio:

- 0,25 punti per ogni anno di età anagrafica;
- 10 punti per nucleo familiare composto da una sola persona;
- 3 punti per ogni componente il nucleo familiare ivi compreso il richiedente.

A parità di condizione in una delle categorie sociali sopraelencate, si seguirà l'ordine di anzianità.

Art. 5 Durata e regime della concessione

Ciascun orto viene assegnato mediante concessione amministrativa rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale competente su apposita modulistica, dopo che la graduatoria definitiva sia stata approvata dalla Giunta Comunale su proposta degli assessorati Ambiente/Territorio e Servizi Sociali.

La concessione degli orti ha durata **triennale**. Allo scadere, o alla revoca della concessione, l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di mano d'opera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto. L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.

Art. 6 Revoca delle concessioni

La revoca dell'assegnazione o decadenza dell'assegnazione, avviene per:

- a. morte;
- b. rinuncia scritta dell'assegnatario indirizzata all'Amministrazione Comunale;
- c. grave e sistematica inosservanza del presente regolamento. La revoca sarà preceduta da un richiamo scritto;
- d. scadenza al termine del triennio della concessione, in presenza di lista d'attesa.

Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale entro il mese di agosto allo scopo di consentire la nuova assegnazione in tempo utile per le semine.

Art. 7 Modalità di assegnazione degli orti

La Giunta Comunale assegnerà con delibera gli orti secondo quanto previsto nel presente regolamento, in base alla graduatoria definitiva proposta dagli assessorati Ambiente/Territorio e Servizi Sociali ed a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 8 Canone concessorio

L'assegnatario è tenuto al pagamento di un canone annuo anticipato il cui importo, per ciascun anno di durata della concessione, viene fissato con provvedimento della Giunta Comunale.

Tale versamento avverrà presso l'ufficio *Ragioneria e Tributi del Comune di Bagnolo Cremasco* con le seguenti modalità:

- Versamento canone per il 1° anno: all'atto della stipula del contratto
- Versamento canone per gli anni successivi: 12 mesi dopo il primo versamento e 24 mesi dopo il secondo versamento.
- la quota relativa al consumo dell'acqua verrà annualmente suddiviso in parti uguali tra tutti gli assegnatari. Il versamento dovrà essere effettuato presso l'ufficio *Ragioneria e Tributi*, unitamente al canone da versarsi entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 9 Aree destinate ad orti sociali e loro dimensioni

Ogni unità coltivabile avrà una misura minima di almeno 40 mq. e massima di 65mq. La dimensione standard per il triennio dei singoli lotti sarà definita dall'Ufficio Tecnico Comunale che provvederà entro l'assegnazione al relativo picchettamento delle particelle orticole. Oltre ai singoli orti, all'interno dell'area sono ricavati spazi sociali comuni necessari per:

- i passaggi pedonali di accesso agli orti;
- il ricovero degli attrezzi e le aree comuni per la socializzazione;
- eventuali serbatoi comuni per l'acqua;
- eventuale compostore comune.

Art. 10 Diritti e doveri degli assegnatari

I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare:

- allo sfalcio delle servitù e degli spazi comuni non adibiti ad orti sociali;
- a mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
- è fatto divieto alla costruzione abusiva di capanni e similari;
- è vietare la realizzazione di vialetti interni ai singoli lotti in massetto di calcestruzzo, lastre di cemento e similari;
- è consentito delimitare il proprio lotto con paletti in legno di altezza massima pari a 30 cm;
- le coperture in plastica, ad uso serra, sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose; in altezza non potranno essere superiori a 80 cm
- è consentito l'uso di tutori a sostegno di specie ortive (es. pomodori, piselli, ecc.) ma questi non devono superare l'altezza di 2 metri fuori suolo;
- è vietata la piantumazione di specie arboree permanenti (es. alberi da frutto);
- tenere pulito ed in buono stato le parti comuni, eventuali viottoli e fossetti di scolo;
- non danneggiare in alcun modo gli orti degli altri assegnatari;
- non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione, dove presente; non usare acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi
- è vietata l'apertura o l'organizzazione di ogni tipo di attività ristorativa presso gli orti sociali;

- in ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

-non scaricare materiali, anche se non inquinanti;

-è vietato accendere stoppie, rifiuti e fuochi di qualsiasi genere;

-è vietato installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui;

- è vietato l'allevamento in qualunque forma di animali;

-è vietato utilizzare l'area assegnata per usi diversi da quelli previsti all'art.1 del presente regolamento

Qualunque tipo di intervento non presente nel precedente elenco, è surrogato all'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di assegnazione di lotti in prossimità di aree residenziali o soggette a particolari vincoli (es. cimiteriale) si impone un comportamento di civile rispetto.

Art. 11 Compiti del Comune

Sono a carico del Comune di Bagnolo Cremasco:

a) l'individuazione e la suddivisione delle aree in lotti;

b) individuazione e la realizzazione delle aree comuni destinate alla socializzazione;

c) la sistemazione iniziale dell'area: livellatura, aratura e fresatura;

d) l'installazione di eventuali prefabbricati da adibire a ricoveri attrezzi collettivi e/o individuali;

e) la recinzione dell'area ed eventuali siepi perimetrali;

f) l'installazione di una bacheca per gli avvisi;

g) la formazione delle graduatorie dei richiedenti l'assegnazione delle aree;

h) la consegna, ad ogni assegnatario, delle chiavi del ricovero attrezzi;

i) la scelta e l'eventuale piantumazioni di specie arboree (es. alberi da frutto);

j) eventuali convenzioni per la fornitura dell'acqua ad uso irrigazione;

k) la predisposizione di un registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari e relative verifiche periodiche;

l) l'esprimersi in merito a controversie tra assegnatari.

Art. 12 Diritto dei familiari

In caso di decesso dell'assegnatario, è consentito ad un familiare, che ne faccia richiesta, la raccolta dei prodotti seminati per i successivi tre mesi dalla data del decesso. Con la richiesta scritta, il familiare convivente avente i requisiti stabiliti dal regolamento potrà subentrare all'assegnatario deceduto. In caso di mancata richiesta, l'orto può essere assegnato secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 13 Orti in eccedenza

Gli orti in eccedenza potranno essere assegnati in, gestione provvisoria per una sola annata a coloro che sono già assegnatari di altro orto, che ne facciano domanda. Qualora le domande superassero la disponibilità, si procederà per sorteggio.

Art. 14 Comunicazioni tra ortolani e amministrazione

Gli assegnatari possono unirsi in assemblea ed eleggere all'unanimità un loro portavoce che potrà interfacciarsi a nome di tutti con l'Amministrazione Comunale. Il portavoce dovrà essere ufficializzato presentando un'unica nota scritta all'Ufficio Segreteria del Comune di Bagnolo Cremasco sottoscritta in carta semplice da tutti gli assegnatari. Le comunicazioni e le istanze del portavoce degli ortolani dovranno essere sempre presentate per scritto all'Ufficio Segreteria del Comune di Bagnolo Cremasco, che penserà a girarle per una valutazione e un giudizio agli assessorati Ambiente/Territorio e Servizi Sociali. In caso di mancata elezione di un portavoce degli ortolani, i singoli assegnatari potranno comunicare direttamente con l'Amministrazione Comunale attraverso la modulistica standard disponibile presso l'Ufficio Segreteria o sul sito internet del Comune di Bagnolo Cremasco.

Art. 15 OGM, concimazione, e trattamenti fitosanitari

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di specie OGM, di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, pesticidi, ecc.) che possano arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

Prima della sottoscrizione dell'apposito modulo di accettazione del regolamento verrà fornita idonea documentazione (Regolamento CEE 2092/91) rispetto alle modalità di realizzazione della coltivazione biologica.

Su richiesta unanime degli ortolani l'Amministrazione può convocare un'incontro di formazione con un tecnico di settore (agronomo, perito agrario, agrotecnico) per fornire in assemblea pubblica consulenza in merito alla corretta gestione delle pratiche orticole.

Art. 16 Gestione degli scarti ortivi e dei rifiuti

Gli scarti ortivi devono essere trasformati in compost: ogni assegnatario è tenuto a smaltire gli scarti vegetali nella propria area assegnata, secondo il principio del riciclo e della concimazione ecocompatibile di cui all'art. 15. Gli scarti ortivi che per quantità o qualità non siano smaltibili nell'area di orto assegnata, devono essere conferiti alla piattaforma ecologica consortile. E' obbligatoria la raccolta differenziata. E' vietato appiccicare fuochi per smaltire rifiuti o scarti vegetali e anche per scaldarsi. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporteranno l'immediata revoca dell'assegnazione.

Art. 17 Uso dell'acqua

Il Comune garantisce l'accesso all'approvvigionamento di acqua, anche attraverso convenzioni esterne, ma l'uso è riservato solo per l'innaffiatura. Ogni assegnatario adotta il sistema d'irrigazione che gli è più congeniale, però con la precauzione di non creare disagi agli altri ortolani. L'eliminazione degli sprechi d'acqua è affidata al senso di responsabilità degli assegnatari. E' vietata la posa di personali bidoni metallici per l'accumulo di acqua, perché risorsa che va gestita in comune dagli assegnatari. In caso di siccità prolungata che causi l'esaurimento delle riserve o difficoltà di accesso diretto alla risorsa idrica si prega contattare l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 18 Attrezzi, materiale da lavoro e strutture

Gli attrezzi ed il materiale da lavoro sono a carico e ad uso privato degli assegnatari dei lotti. Dopo l'uso dovrà essere tutto riposto negli appositi spazi assegnati e non lasciato nell'orto.

Art. 19 Parcheggio

Auto, moto, motorini e biciclette dovranno essere parcheggiati all'interno del parcheggio di competenza o negli spazi consentiti definiti dall'Ufficio Tecnico Comunale. E' vietato l'accesso agli orti con qualsiasi mezzo che non abbia il fine di coltivare o che possa causare danni ai fondi e/o alle strutture.

Art. 20 Animali

In tutta l'area ortiva è concesso fare entrare gli animali da compagnia. È fatto obbligo al proprietario dell'animale il puntuale rispetto della normativa vigente in materia di tenuta e custodia di animali. I proprietari degli animali dovranno attuare quanto necessario al fine di evitare che detti animali sporchino e/o arrechino danno e disturbo.

Art. 21 Responsabilità per danni a persone o cose

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto levata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia questione, vertenza verrà esaminata dagli assessorati Ambiente/Territorio e Servizi Sociali con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni o furti a persone o/e cose all'interno degli orti sociali comunali, derivanti dall'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari, dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza degli animali di cui all'art.20.

Art. 22 Controlli e verifiche

Le competenze per i controlli e le verifiche di ogni genere sono individuate nella figura dei Vigili del Corpo di Polizia Locale, nei tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale, nell'Assessore Comunale all'Ambiente e Territorio e nell'assessore ai Servizi Sociali.

Art. 23 Norme transitorie e finali

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti.

Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari. **L'assegnazione** è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.